

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 57 del 5.3.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007
— EARL Salvat père & fils e a./Commissione

(Causa T-136/05) (¹)

(Aiuti di Stato — Misure di riconversione viticola — Decisione che dichiara gli aiuti parzialmente compatibili e parzialmente incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Valutazione alla luce dell'art. 87, n. 1, CE)

(2007/C 269/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: EARL Salvat père & fils (Saint-Paul-de-Fenouillet, Francia); Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées (CIVDN) (Perpignan, Francia); e Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine (CNIV) (Parigi, Francia) (rappresentanti: H. Calvet e O. Billard, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica francese (rappresentante: G. de Bergues, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'art. 1, nn. 1 e 3, della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, 2007/253/CE, concernente il piano Rivesaltes e le tasse parafiscali CIVDN attuati dalla Francia (GU L 112, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I ricorrenti sono condannati alle spese.
- 3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 132 del 28.5.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007
— Fachvereinigung Minerlfaserindustrie/Commissione

(Causa T-254/05) (¹)

(Aiuti di Stato — Misure dirette a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili — Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune — Procedimento preliminare di esame — Ricorso di annullamento — Associazione professionale — Nozione di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE — Motivi relativi alla fondatezza della decisione — Irricevibilità)

(2007/C 269/84)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima — European Insulation Manufacturers Association (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv. ti T Schmidt-Kötters, D. Uwer e K. Najork)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Kreuzschatz agente)

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 2005, C(2005) 379, relativa all'aiuto di Stato n. 260b/2004 (Germania — Proroga del programma diretto a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima — European Insulation Manufacturers Association è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.
- 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 229 del 17.9.2005.